Inps
Messaggio 24 ottobre 2018, n. 3933

Cantieri edili, la documentazione per l'esonero del ticket licenziamento

L'Inps precisa che, per evitare il pagamento del contributo di licenziamento nei casi di interruzione dell'attività lavorativa per completamento e chiusura del cantiere, le aziende del settore edile possono produrre, anche attraverso il cassetto previdenziale, la lettera di assunzione e licenziamento

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. legge Fornero di riforma del mercato del lavoro) ha introdotto, all'articolo 2 co. 31, un contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche se si verifica durante il periodo di prova: Inps msg. 10358/2013) per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla indennità di disoccupazione denominata NASpI (fino al maggio 2015 ASpI). In proposito la legge di Stabilità per il 2013 (legge 228/2012) ha chiarito che l'obbligo per i datori di lavoro si verifica in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla indennità, prescindendo dall'effettiva percezione della stessa. Il contributo è pari al 41 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale del lavoratore cessato negli ultimi tre anni. L'importo è dovuto in relazione alla durata ed a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro interrotto (quindi è indifferente che il rapporto sia full o part-time). Se il rapporto è inferiore a dodici mesi, il contributo si ridetermina in proporzione: a tal fine si considera mese intero una prestazione lavorativa protrattasi per almeno 15 giorni di calendario.

Le precisazioni dell'Inps circa l'esonero del pagamento del ticket di licenziamento per le aziende edili nei casi chiusura cantiere

In taluni casi il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare il pagamento del contributo conseguentemente alla interruzione del rapporto di lavoro (le cause di esclusione dal pagamento del contributo di licenziamento sono tassative: v. Interpello del Ministero del Lavoro n. 29 del 23 ottobre 2013). Uno di questi casi riguarda la interruzione che si verifica nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere. In proposito l'Inps ha precisato, con messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018, che, in mancanza di altra documentazione idonea allo scopo, per evitare il pagamento del contributo è sufficiente produrre la lettera di assunzione del lavoratore con l'indicazione del cantiere iniziale di lavoro o della sede legale nonché la mansione ricoperta dal lavoratore, unitamente alla lettera di licenziamento contenente la espressa motivazione della "fine cantiere o completamento lavori" e la data di cessazione del rapporto (il cantiere finale di lavoro può essere diverso da quello iniziale). Tali documenti devono essere muniti della firma del lavoratore e possono essere esibiti alla sede dell'Istituto, inviati per posta (raccomandata) ovvero trasmessi a mezzo cassetto previdenziale. Le stesse sedi potranno, ove ritenessero non dovuto il contributo di licenziamento, invitare le aziende edili alla esibizione della documentazione citata.

5NCO8QND0K - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TESTO DELPROVVEDIMENTO

Inps
Messaggio 24 ottobre 2018, n. 3933
Oggetto: Attività di Vigilanza Documentale. Monitoraggio del Ticket di licenziamento (art. 2, comma 31, della L. 92/2012). Ulteriori chiarimenti

L'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (cosiddetto contributo di licenziamento).

L'Istituto, al fine di dare corso all'obbligo di legge, ha istituito i codici tipo contribuzione M400 ed M401 (cfr. la circolare n. 44/2013) da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso Uniemens del mese successivo all'evento e, nella denuncia individuale, i codici tipo cessazione 1M ed 1N (cfr. il messaggio n. 4269/2016) al fine di individuare i lavoratori per i quali, nei casi previsti dalla legge, non ricorre l'obbligo del contributo.

Nello specifico, tra i casi di esonero, la citata legge, al successivo comma 34 dell'articolo 2, ha previsto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Per la suddetta ipotesi, pertanto, la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.

Tanto premesso, l'Istituto ha avviato l'operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge attraverso la convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva né al relativo versamento del contributo.

Con il presente messaggio si chiarisce che per comprovare la condizione di esonero dell'azienda, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione "fine cantiere o completamento lavori" e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all'atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.

Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.

In conclusione, in presenza della documentazione sopra descritta, che può essere trasmessa all'Istituto anche tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale, le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note "pratica chiusa con documentazione prodotta dall'azienda", senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N. A tal fine le Strutture territoriali, prima della emissione dell'eventuale diffida, provvederanno a convocare le aziende edili invitandole a produrre la suddetta documentazione qualora ritenessero non dovuto il contributo.

Nel caso di diffide già emesse, sempre alle citate condizioni, non va dato corso alle operazioni di recupero.

5NCO8QND0K - - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA